

DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002
(pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19 novembre 2002)

Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia. (Decreto n. 31446).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223;

VISTO il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso ai dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

VISTO l'articolo 1-sexies, del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

CONSIDERATO che, successivamente all'entrata in vigore del sopra richiamato articolo 1, comma 7, della legge n. 451 del 1994, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) non ha adottato specifici criteri sulle modalità di accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti e dei soci delle citate imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

VISTA la propria direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione, emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

RITENUTO pertanto urgente individuare criteri e requisiti, oggettivi e soggettivi, per quanto concerne le modalità di accertamento delle condizioni per l'intervento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;

decreta

ART. 1

(Requisiti)

1. Gli accertamenti effettuati di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, sono effettuati secondo le modalità di seguito indicate:

a) Requisiti soggettivi:

- a1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di pulizia che comprenda nel proprio organico almeno 15 addetti per i quali vengano versati i contributi CIG. Tale requisito sussiste anche nel caso del socio lavoratore ove l'azienda appaltatrice di servizi di pulizia sia costituita in forma cooperativa;
 - a2) svolgere tale attività in modo prevalente e continuativo;
 - a3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda committente.
-
-

b) Requisiti oggettivi:

- b1) la contrazione dell'attività dell'azienda di pulizia deve essere in diretta connessione con le contrazioni dell'attività dell'impresa committente, verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, o di ristrutturazione, o di riorganizzazione o di conversione industriale;
- b2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, ivi compreso l'intervento di integrazione salariale a seguito della sottoscrizione di contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata deve fornire specifici elementi informativi in ordine:

- a) durata dei contratti di lavoro;
- b) orario di lavoro giornaliero;
- c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi pulizia o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altre attività).

3. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovrà allegare all'istanza presentata nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle premesse, una dichiarazione della società committente dalla quale risulti:

- a) l'organico di stabilimento nel periodo in cui è stato fatto ricorso alla CIG straordinaria;
- b) il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entità della riduzione).

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di pulizia intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.

2. L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla CIG straordinaria effettuato dall'azienda committente.

3. Le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto si applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, successivamente alla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro : Maroni

